1866 **N° 41**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 10 Febbraio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione colla quale l'ufficio del quinto Congresso internazionale di statistica sceglieva la capitale del Regno d'Italia per sede del VI° Congresso statistico:

Veduta la convenienza di dare fin d'ora le opportune disposizioni affinchè questo convegno riesca degno della Nazione e corrisponda al fine scientifico che si propone:

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È costituita sotto la presidenza del ministro d'agricoltura, industria e commercio, una Giunta superiore incaricata di preparare il programma del VI° Congresso internazionale di statistica e di fare le proposte necessarie ad agevolarne i lavori.

Art. 2. La Giunta è composta delle persone comprese nell'unito elenco firmato d'ordine Nostro dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 3. È fatta facoltà al ministro d'agricoltura, industria e commercio di scegliere tra i membri della Giunta la persona che debba supplirlo in sua assenza.

Il Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 25 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Berti.

Elenco dei commissari della Giunta superiore incaricata di preparare il programma pel VI congresso internazionale di statistica.

Berti commend. Domenico., ministro di agricoltura, industria e commercio, presidente;
Allievi Antonio, deputato;
Arrivabene conte Giovanni, senatore;
Axerio Giulio, ingegnere nel Corpo reale delle miniere;
Barbavara di Gravellona Giovanni, direttore generale delle poste, senatore;
Baudi di Vesme Carlo, senatore;
Bianchi prof. Nicomede, membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Biffi dott. Serafino;
Bixio Nino, luogotenente generale, deputato;
Boccardo prof. Gerolamo, preside degl'istituti tecnici superiori di Genova;
Brioschi prof. Francesco, presidente dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, senatore;
Bucchia prof. Tommaso, capitano di fregata;
Busacca Raffaele, consigliere di Stato;
Cantoni prof. Giovanni, rettore della R. Università di Pavia;
Carina Dino, prof. d'economia politica nell'Istituto tecnico di Firenze;
Carlotti Davide, consigliere di prefettura;
Casaretto Michele, presidente della Camera di commercio di Genova, deputato;
Castiglioni dott. Cesare, direttore del manicomio di Milano;
Cattaneo prof. Carlo;
Cibrario conte Luigi, ministro di Stato, senatore;
Comisetti G. Antonio, presidente del Consiglio superiore militare di sanità;
Cordova prof. Filippo, consigliere di Stato, deputato;
Corradi prof. Alfonso;
Correnti avv. Cesare, consigliere di Stato, commissario della Giunta consultiva di statistica, deputato;
De Genova di Pettinengo conte Ignazio, luogotenente generale, ministro della guerra;
De Vincenzi Giuseppe, direttore del R. Museo industriale di Torino, deputato;
Du Jardin dott. Giovanni;
Falconcini conte Enrico, commissario della Giunta consultiva di statistica;
Fava prof. Angelo, referendario al Consiglio di Stato;
Ferrara prof. Francesco, consigliere presso la Corte dei conti;
Finali avv. Gaspare, segretario generale al Ministero delle finanze, deputato;
Galeotti avv. Leopoldo;
Gar Tommaso, bibliotecario nella R. Università di Napoli;
Jacini Stefano, ministro dei lavori pubblici;
Maestri dott. Pietro, direttore dell'ufficio della statistica generale del Regno;
Mancini prof. Stanislao, deputato;
Mantegazza prof. Paolo;
Melegari avv. Amedeo, consigliere di Stato, commissario della Giunta consultiva di statistica, senatore;
Meneghini Andrea;
Molossi Lorenzo;
Pareto march. Raffaele, ispettore centrale nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Pepoli march. Gioachino, presidente della Giunta consultiva di statistica, deputato;
Perazzi ing. Costantino, ispettore generale al Ministero delle finanze;
Petitti-Bagliani di Roreto conte Agostino, luogotenente generale, deputato:
Rabbini Antonio, direttore del catasto, commissario della Giunta consultiva di statistica;
Ranuzzi Annibale;
Restelli avv. Francesco, vice-presidente al Parlamento nazionale;
Rey Guglielmo;
Ricci marchese Giuseppe Francesco, luogotenente generale, capo dell'uffizio superiore del Corpo reale di stato-maggiore, commissario della Giunta consultiva di statistica;
Rizzetti dott. Giuseppe;
Rosa Gabriele;
Scialoja prof. Antonio, ministro delle finanze, senatore;
Sclopis di Salerano conte Federico, ministro di Stato, senatore;
Sella prof. Quintino, deputato;
Sismonda prof. Angelo, commissario della Giunta consultiva di statistica, senatore;
Tabarrini Marco, consigliere di Stato;
Targioni-Tozzetti Adolfo, professore nell'istituto di studi superiori di perfezionamento in Firenze;
Torelli Luigi, senatore;
Torre Federico, maggior generale nello stato-maggiore, direttore generale delle leve, bassa forza, e matricola presso il Ministero della guerra, deputato;
Torrigiani prof. Pietro, deputato;
Vanneschi Gaetano;
Verga dott. Andrea;
Villari prof. Pasquale, membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Zuccagni-Orlandini prof. Attilio, commissario della Giunta consultiva di statistica.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione dell'ufficio del quinto Congresso internazionale di statistica, che sceglie la città di Firenze a sede della sua sesta sessione;

Volendo dare un attestato dell'interesse che prendiamo all'incremento degli studi statistici;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato presidente generale della sesta sessione del Congresso internazionale di statistica che si adunerà nel corrente anno a Firenze.

Il Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, il 25 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Berti.

Il numero 2782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale approvato col Nostro decreto 26 novembre 1865 i quali sono del tenore seguente:

Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori, ai tribunali correzionali:

« 1° L'imputato allorchè si tratti di delitti, « ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali « siasi inflitta la pena degli arresti; »

« 2° *Il Pubblico Ministero presso il pretore « quando avrà richiesta l'applicazione di una « delle pene suddette, e l'imputato sarà stato « assolto, oppure si sarà dichiarato non farsi « luogo a procedimento.* »

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico « Ministero presso il tribunale che deve cono- « scere dell'appello, non ostante il silenzio o « l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso « il pretore. »

« 3° La parte civile e l'imputato per ciò che « riguarda la somma dei danni semprechè quella « domanda ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'articolo 400 si applica « all'appello delle sentenze preparatorie od in- « terlocutorie dei pretori. »

« Art. 678. L'accusato che avrà domandato la « Cassazione non potrà essere condannato ad « una pena che, o per la durata o pel genere, sia « superiore a quella statagli inflitta colla sen- « tenza impugnata, tranne il caso che non vi sia « stata domanda di Cassazione per parte del « Pubblico Ministero. »

Ritenuto che il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, il quale deferiva alla competenza dei pretori le sole contravvenzioni, stabiliva al n° 1 dell'articolo 341, che l'imputato potesse appellare allorchè fosse stato condannato alla pena degli arresti od a pena pecuniaria di lire 20, e soggiungeva quindi al n° 2 che il Pubblico Ministero può appellare quando avesse richiesta l'applicazione di una delle pene suddette e l'imputato fosse stato assolto oppure si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento;

Che nel nuovo codice di procedura penale essendosi attribuita la cognizione di alcuni delitti ai pretori fu per mero errore letteralmente riferito nell'art. 353 del medesimo il disposto del n° 2 dell'art. 341 del suddetto codice senza parlare dell'appello del Pubblico Ministero in caso di delitti;

Che però essendo concessa la facoltà di appellare all'imputato allorchè trattasi di delitti, l'economia dei giudizi richiede che la medesima spetti pure al Pubblico Ministero, e non consente venga negata a questo ultimo, quando si tratta di delitti, una facoltà che gli spetta per le semplici contravvenzioni;

Ritenuto quanto all'art. 678, che il medesimo riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 663 del codice di procedura penale del 20 novembre 1859, solo essendosi sostituita la frase - *tranne il caso che* - all'altra frase equipollente - *semprequando non* - che leggevasi in detto art. 663.

Che la particella - *non* - la quale fu conservata nell'art 678 del nuovo codice dopo la frase - *tranne il caso che* - è evidentemente un errore tipografico il quale darebbe alla locuzione sostituita un senso affatto contrario al significato che aveva la locuzione primitiva, a cui venne sostituita;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli articoli 353 e 678 del codice di procedura penale approvato con reale decreto 26 novembre 1865, n° 2598, devono estendersi e sono corretti come segue:

Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali correzionali;

1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

2° Il *Pubblico Ministero presso il pretore quando si tratti di delitti, od allorchè trattandosi di contravvenzioni abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore.

3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni semprechè quella domanda ecceda le lire trenta.

La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello delle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

Art. 678. L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

De Falco.

Il numero 2785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i messaggi in data del 3 corrente febbraio, coi quali l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i collegi elettorali di Tortona, n° 28, e di Nicastro, n° 117;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I collegi elettorali di Tortona, n° 28, e di Nicastro, n° 117, sono convocati pel giorno 18 del corrente febbraio, affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 25 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Chiaves.

S. M., sulla proposta del ministro dell'interno, con decreti in data 18, 21 e 25 genn. 1866, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine mauriziano:

A Commendatori:

Starrabba Antonio marchese di Rudinì, sindaco del comune di Palermo;
Rasponi conte Gioachino, sindaco del comune di Ravenna.

Ad Ufficiali:

Della Corte cav. Bernardo, maggiore dei reali carabinieri;
Vitelli cav. Antonio, sotto-prefetto di circondario in Ozieri;
Lavagna cav. Antonio, già sindaco del comune di Alghero;
Busca cav. Giorgio, già sindaco del comune d'Alba;
Solinas Raffaele, consigliere delegato alla prefettura della provincia di Como;
Rebaudengo cav. avvocato Lorenzo.

A Cavalieri:

Colombo Giambattista, sindaco del comune di Borgoratto;
Omboni Carlo, id. di Lecco;
Carozzi dottore Enrico, id. di Brivio;
Vitelli avv. Giovanni, id. di Alghero;
Lomonaco Francesco, id. di Montalbano;
Padula Gaetano, id. di Bernalda;
Bianco Lodovico, già sindaco del comune di Susa;
Borra Giovanni, maggiore in ritiro, già sindaco del comune di Govone;
Flori avv. Carlo, sotto-prefetto di Rocca San Casciano;
Bolis avv. Giovanni, questore di pubblica sicurezza in Bologna;
Rizzetti dottore Giuseppe, già ispettore sanitario di Torino;
Testa Giovanni Lorenzo, commissario di leva in riposo;
Serio Filippo, capitano della Guardia Nazionale di Montalbano;
Caviglia causidico Vincenzo;
Realis causidico Giuseppe;
Pastore dottore Francesco, medico in Napoli;
Frasca dottore Fiorentino, id. id.;
Trucco dottore Luigi, id. in Genova;
Cattaneo dottore Gaetano di Codogno;
Magistrini Gaudenzio di Arona;
Fouray Agostino Vittorio.

Sulla proposta del ministro per gli affari esteri, con decreti in data 31 dicembre 1865 e 1° febbraio 1866:

A Commendatore:

Cappuccio cav. avvocato Alessandro, direttore capo di divisione di 1ª classe, anziano nel Ministero degli affari esteri.

A Cavaliere:

Pagano conte Giuseppe, già R. console.

Sulla proposta del ministro della guerra, con decreto in data 28 gennaio 1866:

A Cavaliere:

Dunyow colonnello cav. Stefano.

Sulla proposta del ministro delle finanze, con decreto in data 28 gennaio 1866:

A Cavaliere:

Ottolenghi Moisè, segretario di 1ª classe nel Ministero delle finanze.

Sulla proposta del ministro della marina, con decreto in data 4 febbraio 1866:

A Cavaliere:

Ruelle Giovanni, console di marina di 2ª cl., in riposo.

Con R. decreto del 25 gennaio 1866, sulla proposta del ministro dell'interno, è stato revocato il passaggio al servizio della provincia di Trapani di Ferro Liborio, applicato di prefettura di 2ª classe, ed è stato passato in sua vece al servizio della provincia stessa La Via Francesco Paolo, applicato di prefettura di 3ª classe.

Con R. decreto del 1° febbraio 1866, sulla proposta del ministro dell'interno, è stato revocato il passaggio al servizio della provincia di Salerno di Berardinelli Nicola, applicato di prefettura di 2ª classe, ed è stato passato in sua vece Mas Luigi, applicato di prefettura di 2ª classe.

Con R. decreto 28 gennaio 1866, sulla proposta del ministro della Marina, il signor Migliaccio Ignazio console di Marina di 2ª classe in disponibilità dal 1° febbraio 1864, venne collocato a riposo dietro sua domanda ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione a partire dal 1° febbraio 1866.

Regolamento per l'istruzione industriale e professionale.

(*Continuazione* — Vedi numero 40)

Art. 21. La Giunta, nella persona del suo presidente, rappresenta il governo del Re in tutto ciò che si riferisce all'istituto o istituti confidati alla sua direzione e vigilanza; essa pubblica in proprio nome i manifesti e gli avvisi che riguardano l'istituto o istituti anzidetti.

Art. 22. Negli istituti di Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che siano annessi ad accademie, o istituti d'incoraggiamento o società promotrici delle industrie e simili, la Giunta sarà composta nella conformità risultante dai particolari decreti d'ordinamento degli istituti medesimi, esercitando però le attribuzioni e gli uffizi determinati nel presente regolamento.

Nelle città ove risiedono più istituti sarà nominata una sola Giunta per dirigere e vigilare i diversi stabilimenti, salvi i particolari regolamenti.

Consiglio dell'istituto.

Art. 23. In ogni istituto è un Consiglio interno composto di tutti gl'insegnanti, e presieduto dal preside dell'istituto stesso.

Nella prima tornata di ciascun anno scolastico il Consiglio elegge fra i suoi un vice-presidente ed un segretario.

Nella stessa tornata, se è possibile, ed in ogni caso nei primi giorni dell'apertura delle scuole, il Consiglio discute e delibera il regolamento di disciplina interna e l'orario, ossia il compartimento giornaliero delle lezioni settimanali che dee dare ciascun professore.

Il regolamento e l'orario, sottosegnati dal preside e approvati dalla Giunta, sono affissi alla porta e nell'interno dello stabilimento.

Il Consiglio prende quindi immediatamente gli opportuni accordi per il buon andamento dell'insegnamento a norma dei programmi d'esame, sopra tutto per evitare le ripetizioni delle stesse materie in iscuole diverse, e per procacciare un'equa distribuzione dei còmpiti scolastici.

Il Consiglio regolarmente si raduna una volta il mese, salvo le convocazioni straordinarie che nell'interesse degli studi o per comunicazioni importanti fossero indette dalla presidenza. Nelle tornate ordinarie esso discute le questioni relative agli studi ed alla disciplina.

Art. 24. Compete al Consiglio interno: — di dar parere sui casi dubbi spettanti all'ammissione di qualche alunno alla scuola od agli esami, ed intorno la necessità d'infliggere o confermare le pene disciplinali indicate ai numeri 7 e 8 del seguente articolo 50; — di assegnare i giorni e le ore per gli esami mensuali che terrannosi in ciascuna classe; — di esaminare le relazioni finali di ciascun insegnante sull'andamento e sull'esito delle scuole; — di dare il suo avviso sopra ogni domanda di eccezioni alle norme generali dei regolamenti; — di proporre alle Giunte i miglioramenti che si credessero necessari nell'interesse degli studi; — di proporre le spese per il materiale scientifico dell'istituto.

Art. 25. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a pluralità di voti dei membri presenti. — Esse sono firmate dal presidente e dal segretario. Il registro delle deliberazioni del Consiglio resta nelle mani del preside.

Presidi.

Art. 26. I presidi governano gl'istituti e ne sono i capi immediati, nella dipendenza della Giunta locale.

Sono mallevadori del buon andamento dello stabilimento e provvedono, coll'assistenza del Consiglio, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; governano, subordinatamente alla Giunta di vigilanza, l'opera delle Commissioni esaminatrici.

Art. 27. Il preside tiene nota degli insegnanti che intervengono agli esami di ammissione e di licenza, per fare la ripartizione delle indennità che saranno determinate con provvedimento speciale;

Assiste di persona, o delega il vice-preside perchè badi all'ingresso ed all'uscita degli alunni, e veglia la disciplina interna della scuola o dell'istituto;

Visita spesso le scuole ed interviene di tempo in tempo alle lezioni dei professori, per accertarsi dell'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e informarsi bene intorno l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento;

Rispetto all'insegnamento avverte in ispecie come sia connesso fra le sue parti, e come progressivo; cerca di concordare i metodi seguiti dai professori coi programmi d'esame, colle norme indicate dalle istruzioni ministeriali e coi principii stabiliti dal Consiglio interno;

Legge nelle scuole gli specchi degli esami e del buono o cattivo portamento degli alunni, traendone occasione di accenderli all'emulazione ed all'adempimento del dovere;

Applica in via d'urgenza, e d'accordo col professore rispettivo, le pene disciplinari più gravi, salva l'approvazione della Giunta;

Tiene registro dei professori e degl'impiegati nell'istituto, coll'indicazione della natura e data dei titoli d'idoneità e di nomina, come altresì degli uffizi già occupati, e della loro durata;

Tiene registro di tutti gli allievi dello stabilimento, coll'indicazione della data e degli esami d'ammissione e di promozione;

Tiene registro degli studenti che hanno pagato le tasse d'iscrizione e degli esami, e di coloro che ne fossero dispensati, coll'indicazione delle date in cui ebbe luogo il pagamento o la dispensa;

Nell'assenza dei professori, provvede a farli supplire, dandone avviso alla Giunta;

Veglia superiormente la conservazione del mobiglio e d'ogni arredo scolastico, la buona tenuta della biblioteca e l'economia delle spese tutte che si fanno per l'Istituto, e mancando gli oggetti necessari alla scuola, o l'edifizio abbisognando di restauri, fa i debiti uffici presso le autorità cui spetta di proporre o di provvedere;

Mantiene corrispondenza coi parenti degli alunni o colle persone che ne fanno le veci; ed a ricevere le visite fissa un'ora al giorno, durante il tempo delle lezioni; li ragguaglia delle mancanze gravi commesse dagli alunni e delle assenze;

Alla fine dell'anno manda alla Giunta un rapporto generale tratto dalle relazioni parziali dei professori, aggiungendovi le liste nominative degli allievi ammessi all'istituto e di quelli che si presentarono agli esami; l'indicazione del grado d'istruzione di ciascuna classe, ricavato dal numero medio dei voti dell'esame semestrale e finale; un cenno sulla disciplina degli allievi, sulla condizione materiale dell'Istituto, e sui miglioramenti che si potrebbero introdurre.

Art. 28. Per qualsiasi relazione che l'istituto possa avere coll'autorità centrale, il preside ne riferisce alla Giunta locale. — Solo nei casi gravi ed urgenti può il preside rivolgersi direttamente al Ministero, dandone però avviso nello stesso tempo alla Giunta locale.

Insegnanti.

Art. 29. La nomina dei professori titolari negli istituti governativi è fatta con decreto reale a norma della legge 13 novembre 1859. Quella dei professori-reggenti o incaricati è fatta con decreto ministeriale.

Art. 30. I posti negli istituti si conferiscono in seguito a pubblico concorso, il quale di regola ha luogo per titoli.

L'esame dei titoli dei concorrenti è attribuito alla Giunta locale, la quale per tale oggetto potrà anche aggiungersi due altri esaminatori di sua scelta. Sulla deliberazione della Giunta, e sentito il Consiglio dell'istruzione industriale e professionale, il ministro dà corso alla nomina.

Nei casi in cui occorresse la nomina diretta di un docente, il Governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dalle rappresentanze provinciali.

Art. 31. Sono preferiti nella collazione dei posti di professore reggente, d'incaricato o di provvisorio gli aspiranti che per opere fatte di pubblica ragione, per essere muniti di regolari titoli di idoneità, o per prove date nell'insegnamento, potrebbero aspirare ai posti di professori titolari. Hanno pure titoli di preferenza gli insegnanti che hanno già dato prove di perizia nell'insegnamento delle stesse materie, o di materie affini, in una categoria di scuole inferiori a quelle cui aspirano, e gli assistenti dei laboratorii o dei gabinetti degl'istituti.

L'insegnamento di reggente, di incaricato e di provvisorio è titolo di preferenza a parità degli altri titoli.

Art. 32. Le nomine a posti di istitutori speciali e di esercizi ginnastici e militari sono fatte dalla rappresentanza locale che ne fa le spese.

Art. 33. Tutti gli insegnanti degl'istituti devono trovarsi a disposizione del preside durante dieci mesi dell'anno scolastico, ed in nessun caso potranno allontanarsi dall'istituto, nè potranno abbandonarlo prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

Essi sono in obbligo di intervenire alle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio interno, cui sono invitati dal preside.

Art. 34. Gl'insegnanti degl'istituti devono assistere all'ingresso degli alunni nella propria scuola; attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame ed alle norme convenute col Consiglio interno, e servirsi dei trattati consentiti o consigliati dal ministro o dalla Giunta.

Tengono un registro scolastico, dove notano i loro alunni, i voti degli esercizi scolastici, la condotta degli alunni, le loro assenze, le pene inflitte, nonchè le spiegazioni fatte e i temi dati, e quant'altro occorra per render conto quotidiano della scuola. In fin del mese ne traggono lo specchio mensuale da consegnarsi al preside.

Riferiscono al preside giorno per giorno le assenze, le mancanze di disciplina, gl'inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento ed i provvedimenti dati al riguardo.

Alla fine dell'anno fanno una relazione scritta sull'andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 35. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell'istituto debono essere indirizzate alla Giunta per mezzo del preside.

L'insegnante legittimamente impedito di recarsi alla scuola ne dà subito avviso in iscritto al preside.

Art. 36. Gli istitutori d'esercizi militari e di ginnastica avranno cura di porre a capi di squadra gli allievi migliori.

Allievi.

Art. 37. I giovani che aspirano agli esami di ammissione negli istituti, debbono presentare al preside la domanda d'iscrizione firmata dai genitori o tutori, nei giorni precedenti l'apertura delle classi, che saranno a ciò fissati e notificati con pubblico avviso della Giunta di vigilanza. — Per gli allievi regolarmente promossi da una classe all'altra e che non devono sostenere alcun esame di ammissione, il tempo utile per la iscrizione è prorogato di dieci giorni. — Durante i primi due mesi del corso la Giunta può tuttavia, sopra favorevole proposta del Consiglio interno dell'istituto, concedere le sovradette iscrizioni a quelli che per cause riconosciute vere e sufficenti dalla stessa Giunta, fossero stati impediti di obbedire alle prescrizioni sovraccitate.

Art. 38. I giovani restituiti in tempo utile a iscriversi, oltre gli altri obblighi, debbono dar prove ai professori delle classi di essere in grado di profittare del loro insegnamento, mediante un saggio, sulle materie già spiegate dopo l'apertura della scuole.

Art. 39. Il giovane che durante l'anno cangia di scuola deve presentare la carta d'ammissione ed una fede di buoni costumi rilasciata dal direttore o preside dello stabilimento da cui è uscito.

Art. 40. Gli alunni debbono intervenire tutti, anche alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quelli che il preside dispensi per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 41. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede il cominciamento delle lezioni, si troveranno tutti nell'istituto, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del preside.

Art. 42. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno, dopo un'assenza, rientrare nella scuola senza il permesso del preside. Le assenze non giustificate saranno dal preside notificate ai genitori e registrate a carico dell'allievo.

Art. 43. Le tasse sia di iscrizione che di esame si pagano in una sol volta; queste ultime, prima che l'esame abbia luogo, le altre non più tardi del mese di maggio. — Le quitanze di pagamento rilasciate dall'agente finanziario si mandano entro il medesimo tempo al preside, il quale le trascrive in ispeciale registro accanto al nome di ciascun allievo, e ne manda nota alla Giunta.

Art. 44. La Giunta potrà dispensare dal pagamento delle tasse di iscrizione, ed anche da quelle di esame, gli alunni dell'istituto disagiati di fortuna, e singolari per ingegno, diligenza e costumi, d'anno in anno sopra la proposta del Consiglio interno. — Le domande di tali dispense debbono presentarsi alla Giunta un mese prima dell'esame o della citata scadenza.

Art. 45. A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene, i professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte dei suoi doveri, la indicheranno al preside che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unito il nome dell'alunno segnalato. - Alla fine del corso la Giunta, sulla proposta del Consiglio interno, potrà anche assegnare premi consistenti in libri e simili oggetti istruttivi, ne' limiti de' fondi disponibili, aggiungendovi all'uopo menzioni onorevoli.

Art. 46. I premi di primo grado debbono essere dati al valore provato in tutte e singole le parti dell'insegnamento. - I premi di secondo grado potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria. - L'alunno che riporta solo gli otto decimi di voti in tutte e singole le materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio. - L'alunno che non ha buona condotta, può dalla Giunta venire escluso da ogni premio o menzione.

Art. 47. Alla fine dell'anno i professori daranno al preside la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. Il Consiglio interno, veduto il numero medio dei punti riportati in ciascun mese dagli alunni, designa i giovani da premiarsi, e fissa il grado del premio meritato. - Il premio sarà notato sul dorso della carta d'ammissione.

Art. 48. La distribuzione dei premi si farà in modo solenne alla fine od in principio dell'anno scolastico. - La funzione comincierà con un discorso dettato e letto dal preside o da uno dei professori a vicenda. - Le Giunte compiranno i necessari uffici presso i municipii, acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità.

Art. 49. Oltre il municipio, i Corpi accademici industriali e la Camera di commercio che intervengono di diritto, saranno invitate alla funzione le principali autorità e dignità del luogo.

Art. 50. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai doveri scolastici od alla disciplina sono gradatamente le seguenti: 1. Ripetizione delle composizioni mal fatte e delle lezioni male studiate; 2. Divieto degli esercizi o passeggiate militari; 3. Ammonizione privata in presenza dei compagni fatta dal preside; 4. Note di negligenza o mala condotta sul giornale della scuola; 5. Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione; 6. Sottrazione di giorni da carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione; 7. Divieto temporario dalla scuola, o esclusione dagli esami di promozione e di licenza; 8. Espulsione dall'istituto.

Le pene dei paragrafi 7 e 8 saranno pronunciate dal Consiglio interno, ma non saranno esecutorie che coll'approvazione della Giunta.

Art. 51. È fatto espresso divieto ai superiori di usare verso gli allievi qualsiasi sgarbo o maltrattamento, sotto pena di destituzione.

Esami.

Art. 52. Gli esami negl'istituti governativi e pareggiati sono di tre sorta: di ammissione a qualunque classe dell'istituto; di promozione dall'una classe all'altra; di abilitazione ossia *licenza* alla fine dell'ultimo anno del corso dell'istituto.

L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico, gli altri due alla fine. Nullameno chi non potè presentarsi agli esami in fin d'anno nel tempo determinato o non fece buona prova, si presenterà agli esami che saranno perciò ripetuti in principio del successivo anno scolastico.

Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione o di promozione o di licenza in veruno dei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalla Giunta locale presso l'istituto nella quale domanda d'entrare o in cui ha fatto gli studi semprechè giustifichi le cagioni del ritardo con certificati autentici.

L'aspirante rimesso in tempo utile, oltre l'esame a cui viene riabilitato, dovrà in seguito anche sostenere un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 53. L'ordine, le condizioni e i giorni degli esami sono determinati dalla Giunta, la quale otto giorni prima della loro apertura trasmetterà nota ai sindaci della sua provincia ed al preside dell'istituto perchè sia affissa nei luoghi pubblici.

Art. 54. L'esame di ammissione è obbligatorio per gli alunni estranei all'istituto, nel quale chiedono l'iscrizione. Nessun alunno pertanto può entrare a frequentare una classe di un istituto, se non abbia superato quest'esame, tranne colui che proviene da una scuola tecnica governativa o pareggiata, o da altro istituto governativo o pareggiato, in cui abbia ottenuto la promozione.

Art. 55. La domanda per gli esami d'ammissione a qualunque classe di un istituto debbe indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, il cognome e la qualità dell'ospite, quando l'alunno non conviva nella propria famiglia; ed essere accompagnato dall'attestato di nascita debitamente autenticato, dall'attestato di vaccinazione o di sofferto vainolo, dalla quietanza di pagamento della tassa prescritta, dal certificato legalizzato dall'autorità competente di studi fatti intorno le materie d'insegnamento stabilite nei programmi governativi d'insegnamento della scuola tecnica o della classe d'istituto immediatamente precedente a quella a cui si aspira, per un tempo non minore di altrettante volte sette mesi, quanti sono gli anni che in via normale l'alunno avrebbe dovuto impiegare negli stabilimenti governativi o pareggiati.

Per l'esame di promozione dall'una all'altra classe, se l'alunno proviene da altro istituto governativo o pareggiato, basta che la domanda sia concordata dalla carta di ammissione debitamente annotata.

I candidati per gli esami di licenza provenienti da una scuola paterna o privata, uniranno alla domanda la quietanza del pagamento della doppia tassa; un attestato degli studi fatti per un tempo non minore di quello che avrebbero dovuto impiegare per compiere il corso in uno degl'istituti governativi o pareggiati, e che sarà calcolato a ragione di sette mesi per ciascun anno d'insegnamento. La loro domanda dovrà inoltre essere corredata da una attestazione vidimata dall'autorità competente di non aver frequentata nell'anno accademico in cui chiedono l'iscrizione all'esame, una classe inferiore a quella che si chiude coll'esame di licenza in alcun istituto industriale e professionale, governativo o pareggiato.

Art. 56. Quando l'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame non sia riconosciuto idoneo alla classe a cui aspira, la Commissione esaminatrice determinerà senz'altro esame, se ed a quale delle classi potrà essere ascritto.

Art. 57. Innanzi all'apertura degli esami al fine dell'anno si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno. — In questo scrutinio si terrà conto della porzione media dei voti mensuali, come dell'ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe ed il preside dell'istituto. — L'alunno che ottiene meno dei cinque decimi dei voti sarà rimesso all'esame del principio dell'anno.

Art. 58. Le Commissioni per l'esame di ammissione a qualunque classe negl'istituti sono annualmente nominate dalla Giunta locale. Quelle per gli esami di promozione da una classe all'altra si compongono dei professori di quegl'insegnamenti che formano il soggetto dell'esame.

Queste diverse Commissioni hanno a presidente il preside dell'istituto.

Sarà surrogato ad uno dei membri delle Commissioni per gli esami di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico. Tale surrogazione è fatta dalla Giunta di vigilanza.

Art. 59. Per l'esame di licenza dell'istituto la Commissione si divide in due sezioni, una letteraria, l'altra tecnica di quattro persone ciascuna: la prima esamina sulle lettere italiane, geografia, storia, lingua francese, lingua inglese o tedesca e simili altre materie di coltura generale comprese nei programmi d'esame; la seconda sulle materie speciali che compiono i programmi assegnati alla sezione d'istituto stata frequentata dall'allievo.

Le due sezioni non seggono contemporaneamente, e sono, e l'una e l'altra presiedute da uno dei membri della Giunta di vigilanza, il quale in una di esse esamina e vota.

Negl'istituti pareggiati due dei componenti la Commissione devono sempre essere scelti fra gl'insegnanti uffiziali. — Questa scelta è fatta sulla proposta della Giunta locale dal Consiglio dell'istruzione industriale e professionale, il quale può anche deliberare che la presidenza della Commissione sia affidata ad uno dei delegati uffiziali.

Le indennità di viaggio e di dimora dovute ai delegati sono a carico dell'istituto, nella misura stabilita dai regolamenti generali.

Art. 60. Gli esami sono individuali e devono farsi sui programmi stabiliti nel presente regolamento. Ciascun esame si compone sempre di due prove, l'una per iscritto, l'altra verbale.

Art. 61. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero. Per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dal Consiglio interno, approvati e sigillati dalla Giunta. I temi verranno dal preside estratti e consegnati nella sala di esame al professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe e li detta. — È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni. — L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 62. Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo cómpito; in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari e le tavole logaritmiche. — Se siano troppi in una sala, si dovranno distribuire in due.

Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame; niun candidato può ritirare il componimento consegnato, e dee tosto allontanarsi dalla sala dell'esame.

Art. 63. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola d'onde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. — Il professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Negli esami di licenza i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il preside custodisce la chiave.

Art. 64. Le Commissioni esamineranno le composizioni scritte nelle sale e nelle ore determinate dai presidi. — Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti rispondenti al grado del merito.

Le promozioni e le rimozioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia.

A dichiarare l'idoneità si richiedono sei punti.

Art. 65. Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno dei suoi scritti ottenne cinque punti purchè nell'esame orale (se vi è ammesso) sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto nove punti.

Gode dello stesso favore l'alunno che ne ottenne solo cinque nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi.

Chi nell'esame per iscritto non ottiene i cinque decimi, non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima.

Chi nel primo scrutinio ottiene solo cinque decimi potrà dalla Commissione esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami.

Art. 66. Nell'esame d'ammissione agl'istituti o di promozione si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta. — L'esame per ciascun esaminatore dura quindici minuti.

L'esame di licenza versa su tutti gl'insegnamenti del corso; si dà ad un alunno per volta e in pubblico: dura quindici minuti per ciascun esaminatore.

Le espressioni del voto, il numero dei voti richiesti per l'idoneità, le promozioni e le rimozioni si fanno come per gli esami in iscritto.

Ogni voto è registrato, e il registro si firma da tutti i membri della Giunta.

Art. 67. Per l'esame di ammissione alla prima classe negli istituti le prove in iscritto sono: composizione italiana sopra uno dei temi di storia patria; — versione dall'italiano in francese; — tema di geografia elementare; — tema di matematiche elementari; — saggio di disegno d'ornato e di disegno lineare.

Per la promozione dall'una all'altra classe le prove in iscritto sono: composizione italiana sopra un tema di segreteria, come relazione, lettera di ragionamento, informazione su di un affare, di una persona, di un oggetto, avviso in una questione, o difficoltà e simili; — versione dall'italiano in francese; altrettanti temi speciali quante sono le materie particolari insegnate nell'anno in ogni sezione dell'istituto.

Per gli esami di licenza le prove in iscritto sono: composizione italiana; — tema di storia o di geografia; — versione e dialogo in una delle lingue estere; — tema appropriato ad ogni materia particolare insegnata in tutto il corso di ciascuna sezione.

Le prove orali vertono sulle materie dei programmi speciali di ammissione, e di corso.

Art. 68. La tassa per l'esame di ammissione è di lire dieci, quella per l'esame di licenza, di lire venti, e per l'iscrizione annua, di lire quindici. — Gli esami di supplemento sono esenti da tassa. — Gli esami che si ripetono sono anche esenti da tassa quando si fanno nel medesimo istituto: in caso diverso è dovuta la tassa ordinaria.

L'allievo proveniente da scuola privata o paterna deve pagare la tassa di lire venti per l'esame d'ammissione e di lire quaranta pell'esame di licenza.

(Continua).

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA

Notificanza.

Avendo il Governo del Re stabilito d'osservare una perfetta neutralità nella guerra tra la Spagna ed il Chilì, è rigorosamente vietato ai sudditi nazionali il prendere commissioni dalle parti belligeranti per armar navi in guerra, l'accettare lettere di marca per fare la corsa marittima, il servire sopra bastimenti da guerra o corsari dei belligeranti, ed infine il commettere qualsiasi altro fatto contrario ai doveri della neutralità.

I trasgressori, oltre al non poter pretendere protezione dal Regio Governo nelle circostanze che potessero esser conseguenza di una condotta contraria a quanto è stabilito in questa notificanza, incorreranno nelle pene stabilite in proposito dal Codice per la marina mercantile o da altre leggi vigenti nel Regno.

Firenze, 10 febbraio 1866.

Il ministro
D. ANGIOLETTI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per giovedì, 15 del mese corrente.

Ordine del giorno:

1° Nomina di un commissario della biblioteca della Camera in surrogazione del prof. Ferrari;
2° Seguito della verificazione dei poteri;
3° Presentazione di relazioni.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(Divisione del commercio.)

Dal R. governo di S. Maestà Britannica è stato partecipato a questo Ministero essersi accordata nel Giappone, a favore di tutte le nazioni, piena libertà di compera e di esportazione dei semi di bachi da seta. Siam certi che una simile notificazione sarà ben accetta al nostro commercio, come quella che concerne l'interesse di una delle più importanti nostre industrie, qual si è la sericoltura, e che gl'industriali italiani non mancheranno di profittarne per fare a tempo debito le occorrenti provviste di un articolo a noi così necessario.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avendo qualche motivo a supporre che nella liquidazione di tutti i debiti della soppressa Amministrazione generale delle Bonifiche a tutto il 1864 rimontando all'epoca della gestione Pitò, possa essere incorsa qualche omissione per mancanza di carte che negli avvenuti sconvolgimenti politici forse si sono smarrite, e volendo in modo assoluto chiudere tale contabilità, invita tutti coloro che credessero aver qualche ragione a far valere verso la suddetta Amministrazione generale, e non avessero sino ad ora insinuate le proprie pretese, a far pervenire entro il prossimo mese di marzo a questo Ministero per mezzo del rispettivo Circolo di bonificamento, le speciali loro dimande corredate dei titoli giustificativi, le quali, riconosciute valide ed attendibili, verranno inscritte fra i crediti verso l'Amministrazione ed ammesse a liquidazione.

Trascorso tale periodo di tempo, non si ammetteranno a liquidazione amministrativa altri reclami, e i pretendenti morosi dovranno adire le vie giuridiche, ben inteso che dallo spirare del termine sopra fissato cesserà a favore di essi ogni ulteriore decorrenza d'interessi benchè stipulati.

Firenze, 9 febbraio 1866.

Il direttore capo della 1ª divisione:
BIAGIO CARANTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Diamo per intero il testo del discorso di S. M. la regina d'Inghilterra all'apertura del nuovo Parlamento inglese:

« *Milordi e signori,*

« È con grande mia soddisfazione che ricorro alla vostra assistenza ed al vostro consiglio. Io ho dato, non ha guari, il mio consenso al matrimonio di mia figlia, la principessa Elena, col principe Cristiano di Schleswig-Holstein Sonderburg-Augustenburg. Spero che quest'unione sia per riuscire prospera e felice.

« La morte dell'amato mio zio, il re dei Belgi, mi ha profondamente contristata. Io ho tuttavia molta fiducia che la saggezza, della quale ha dato prova durante il suo regno, ispirerà il suo successore a mantenere l'indipendenza e la prosperità del Belgio.

« Le mie relazioni colle potenze straniere sono amichevoli e soddisfacenti, e non veggo ragione alcuna per temere che la pace generale possa venire turbata. La riunione delle armate della Francia e dell'Inghilterra nei porti dei rispettivi paesi, ha contribuito ad accrescere l'amicizia delle due nazioni, ed a provare al mondo l'amichevole loro accordo nell'interesse della pace.

« Ho veduto con piacere che gli Stati Uniti, dopo l'esito felice della seria lotta che li ha sì lungamente travagliati, si occupano a riparare ai disastri della guerra civile.

« L'abolizione della schiavitù è un avvenimento che si attira la sincera simpatia e le congratulazioni dell'Inghilterra, sempre la prima a mostrare l'orrore che le ispira una istituzione che sconvolge ogni sentimento di giustizia e di umanità.

« Ho, in pari tempo, la soddisfazione di parteciparvi che gli sforzi e la perseveranza delle mie squadre hanno ridotta la tratta dei negri sulla costa occidentale dell'Africa a minime proporzioni.

« Una corrispondenza ebbe luogo tra il mio governo e quello degli Stati Uniti relativamente ai danni recati al commercio americano da incrociatori sotto bandiera confederata. Copie di quella corrispondenza vi saranno sottoposte.

« La ripresa delle relazioni diplomatiche col Brasile mi ha recato grandissima soddisfazione, e riconosco con piacere che i buoni uffizii del mio alleato, il re di Portogallo, hanno essenzialmente contribuito a quel felice risultato.

« Ho a lamentare l'interruzione della pace tra la Spagna e il Chilì. I buoni uffizii del mio governo, d'accordo con quello dell'imperatore dei Francesi, sono stati accettati dalla Spagna, e il mio più grande desiderio si è che le cause del dissidio possano cessare in un modo onorevole e soddisfacente pei due paesi.

« I negoziati che duravano da sì lungo tempo col Giappone sono stati condotti con grande abilità dal mio ministro in quella contrada, e colla cooperazione de' miei alleati furono sciolti in maniera da meritarsi la piena mia approvazione. I trattati esistenti furono ratificati a Mikado; fu stipulato che le leggi del paese sarebbero riformate in un senso favorevole al commercio, e che le indennità dovute a termini della Convenzione dell'ottobre 1864, verrebbero puntualmente soddisfatte.

« Ho conchiuso un trattato di commercio coll'imperatore d'Austria, che spero inaugurerà in quell'impero i benefizii inerenti all'estensione del commercio, procacciando grandi vantaggi ai due paesi.

« I deplorabili avvenimenti della Giamaica mi hanno indotta ad ordinare un'inchiesta imparziale; e per mantenere l'autorità durante la inchiesta, ho nominato a governatore dell'isola, ed a comandante in capo dell'armata della Giamaica, uno dei più distinti tra i miei uffiziali. Gli ho aggiunto due commissari altrettanto abili che eruditi, che l'aiuteranno a rintracciare le cause e i particolari dell'ultima insurrezione, e ad esaminare puranco le misure adattate a reprimerla. La legislatura della Giamaica ha proposto di rimpiazzar l'antica costituzione con una nuova forma di governo. Su questo proposito vi sarà sottoposto uno schema di legge: lo stesso accadrà dei documenti relativi allo stato presente della Nuova Zelanda. Ho dato gli ordini opportuni per richiamare in Inghilterra la maggior parte delle forze regolari impiegate in quella Colonia.

Io seguo col più grande interesse gli avvenimenti che accadono nei possedimenti inglesi nell'America del Nord; desidero un maggiore ravvicinamento tra le diverse provincie di quel paese; ravvicinamento al quale io do la massima importanza.

Ho veduto con gran dolore un'epidemia terribile infierire da parecchi mesi tra il bestiame della Gran Bretagna; ed è con profondo rincrescimento, con grande compassione verso coloro che ne sono stati colpiti, che ho udito le perdite che questa epidemia ha cagionato in un gran numero di distretti e di contee.

« Io veggo tuttavia con piacere, che finora l'Irlanda ed una gran parte della Scozia sono state risparmiate dal flagello, e spero che colle precauzioni consigliate dall'esperienza, e grazie altresì al celeste favore, si giungerà ad arrestare lo sviluppamento dell'epidemia in avvenire.

« Gli ordini che furono dati dai lordi del mio Consiglio privato, in virtù dei poteri che gli furono affidati dalla legge all'uopo d'impedire la propagazione della malattia, vi saranno sottoposti; e la vostra attenzione sarà chiamata sulla convenienza dell'emendare le leggi relative ad un oggetto che tocca sì profondamente agl'interessi del mio popolo.

« *Signori della Camera de' comuni,*

« Io ho ordinato che lo stato delle spese dell'anno venturo vi sia sottoposto; esso fu preparato coi riguardi dovuti alla pubblica economia, e colle condizioni necessarie al mantenimento del pubblico servizio.

« La situazione commerciale è soddisfacente.

« *Milordi, signori della Camera dei comuni,*

« Una cospirazione, intesa alla sovversione del goveno, della proprietà e della religione, disapprovata e condannata egualmente da tutti coloro che s'interessano al mantenimento di questi principii fondamentali, senza distinzione di classe e di credenza, s'è sgraziatamente manifestata in Irlanda.

« Il potere costituzionale dei tribunali ordinarii è bastato a reprimerla, e l'autorità della legge è stata fermamente e imparzialmente mantenuta.

« Vi sarà sottoposto un disegno di legge, dietro il rapporto della Commissione nominata per istudiare la questione della pena capitale. Ho ordinato che vi siano presentati varii progetti per emendare e consolidare la legge relativa ai fallimenti, e riconoscere le migliorie ch'essa legge domanda.

« Misure vi saranno anche sottoposte per estendere il sistema del Credito pubblico, ai dipartimenti dell'entrate, e delle spese, ai quali non è giunta finora; e per emendar eziandio il regolamento relativo a certe pensioni legali.

« La vostra attenzione sarà richiamata sulla quistione dei giuramenti prestati dai membri del Parlamento, per evitare inutili dichiarazioni ed impedire sgraziate controversie tra' membri appartenenti a differenti religioni sopra varii punti di legislazione.

« Ho ordinato che vi si diano istruzioni relativamente al diritto di voto nell'elezione dei membri del Parlamento per le contee, le città e i borghi.

« Quando le informazioni saranno compiute, l'attenzione del Parlamento verrà chiamata sul risultato in quel modo ottenuto, all'uopo di migliorare le leggi che regolano il diritto di voto nella elezione dei membri della Camera dei comuni, in guisa da rassodare le nostre libere istituzioni ed assicurare il pubblico bene.

« In questa deliberazione, come in tutte le altre, io chieggo costantemente che la benedizione di Dio onnipotente possa ispirarvi in modo da assicurare la felicità del mio popolo. »

PRUSSIA. — La *Nord Zeit.* di Berlino termina colle seguenti parole un suo articolo sulla decisione della Corte suprema di Prussia nell'affare Twesten e Frenzel.

« Non si conoscono ancora, dice la *Gazzetta*, i motivi della decisione della Corte suprema.

Non è probabile che essa abbia fatto distinzione fra *opinione* ed *asserzione*; una simile distinzione non può esser posta che da gente affatto priva di ogni nozione di diritto pubblico, dappoichè si sa che in tutte le costituzioni, e negli scrittori di diritto pubblico queste due espressioni sono sinonime ogniqualvolta si tratta di libertà della tribuna.

« Bisogna che nel seno della Corte siasi voluto adottare una interpretazione ancora più sottile; ma qualunque essa sia, noi non crediamo che essa si possa acclimatare nei tribunali.

« Potrà darsi che per caso una tale opinione ottenga una piccola maggioranza qualunque, ma il testo della costituzione è così chiaro che certamente la grande maggioranza dei giudici prussiani, ai quali sarà sottoposta la questione, deciderà che sotto l'attuale legislazione non si può procedere contro gli oratori della Camera.

« Se si volesse dirigersi alle facoltà di diritto delle Università in Germania, queste darebbero un giudizio così unanime come quello che ha condannato l'ordinanza 1° giugno 1863 sulla stampa.

« Il numero degli attacchi diretti negli ultimi anni contro i deputati è cosa da essere osservata: molti di loro si trovarono implicati in processi di stampa in seguito a discorsi ed a professioni di fede indirizzate ai loro elettori.

« La giurisprudenza, giusta la quale il deputato impiegato è obbligato a pagare del suo chi lo supplisce durante il tempo che egli resta alla Camera ha imposto un sacrificio pecuniario non indifferente all'accettazione del mandato di deputato.

« Il presidente del Consiglio ha minacciato di duello quella libertà della tribuna che dalla Corte suprema viene consegnata nelle mani del pubblico ministero.

« In verità si vorrebbe imparare ad essere intrepidi, si sogna darsi briga di diventare deputati. »

SVEZIA. — Si scrive da Stoccolma in data 23 gennaio:

La durata costituzionale delle sessioni della Dieta è di tre mesi, ma l'articolo 109 della costituzione attualmente in vigore autorizza gli Stati a dimandare al re di poter sedere un mese di più; e la Dieta ha usato questa volta di una tale facoltà che le spetta.

Una delle prime misure state prese dal governo norvega in seguito e come conseguenza delle riforme recentemente adottate in Svezia era stata quella di proporre allo Storthing, o Dieta norvega, di riunirsi oramai ogni anno al fine di assimilare per quanto fosse possibile il sistema rappresentativo dei due paesi.

In forza dell'articolo 68 della costituzione del 4 novembre 1814 le sessioni ordinarie dello Storthing si aprono ogni tre anni il primo giorno di lavoro del febbraio nella capitale del regno.

In circostanze eccezionali il re ha il diritto di convocare in altre epoche gli Storthings straordinari, che egli può sciogliere ad ogni momento quando lo creda conveniente.

Ma per regola generale la Dieta non tiene sedute che di tre in tre anni.

Era lo stesso anche in Isvezia finchè non venne introdotta la riforma, la quale sostituendo le due Camere al sistema di divisione per ordine stabilì al tempo istesso il principio della convocazione annuale.

La soddisfazione prodotta a Cristiania dal successo del progetto reale di Stoccolma aveva fatto credere che la Norvegia si attenderebbe a seguirne l'esempio.

La proposta del governo era stata rinviata all'esame di una commissione speciale, la quale ne aveva raccomandata la adozione, ed i giornali si erano mostrati favorevoli a quelle idee.

Pure essa non potè ottenere la maggioranza di due terzi di voti necessaria per parlar un cambiamento qualunque alla costituzione norvega; ma non fecero difetto che soli due voti.

L'assemblea norvega è composta in gran parte di preti e di coltivatori disposti a respingere qualunque intervento particolarmente per quanto risguarda la legge fondamentale del paese.

Il principal argomento del quale si valsero in questa circostanza si fu, che l'attual sistema di rappresentanza funzionava regolarmente, e che la nazione prosperava in modo da non far apparir necessaria alcuna modificazione.

Giusta la costituzione il governo ha il diritto di presentar nuovamente il suo progetto.

Il voto spetta allo Storthing, il quale se respinge tre volte un provvedimento desiderato dal Sovrano; questo provvedimento è decisamente scartato.

Allo Storthing appartengono tutte le attribuzioni legislative, ed il voto del Re non è che sospensivo. Se dopo di essere stato respinto due volte dal Sovrano un progetto viene la terza volta adottato senza emendamenti, esso ottiene forza di legge.

Le proposte del governo devono inoltre aspettare il loro turno d'iscrizione; ma il Re ha il diritto di sciogliere lo Storthing ordinario e convocare gli Storthings straordinari, i quali non si occupano esclusivamente che dei progetti reali.

Malgrado il suo carattere democratico, la costituzione norvega comincia dall'istituire una religione dello Stato; l'articolo 22 porta che nessuno può venir chiamato ad esercitar nessuna funzione nello Stato se non professa la religione luterana.

Per conseguenza tutti i funzionari di una certa distinzione sono obbligati a comunicarsi almeno una volta ogni tre anni giusta il rito stabilito dalla Chiesa.

I legislatori che diedero nel 1814 alla Norvegia la attuale costituzione avevano tenuto a mantenere in tutto il loro rigore le antiche leggi in materia di religione.

Non soltanto il culto luterano evangelico era il solo che fosse permesso, ma i gesuiti e gli israeliti, e gli anabaptisti erano tutti proscritti, e non potevano por piede sul territorio norvega senza esporsi a pene severe.

Non fu che trent'anni più tardi, che la pubblica opinione potè far introdurre dei combiamenti.

Nel 1848 passò una legge la quale accordava piena ed intera libertà alle differenti sette, o comunioni cristiane, e nel 1851 un' altra legge autorizzò gl'israeliti a stabilirsi nel paese.

Pur tuttavia vige ancora l'articolo della costituzione il quale interdice qualunque pubblico impiego a chiunque non professi la religione dello Stato, ed il funzionario che avesse dei dubbii sulla ortodossia della confessione d'Augusta si trova nell'alternativa o di far violenza alla propria coscienza o di dimettersi dall'impiego.

Ai due Storthings che precedettero l'attuale fu presentato un atto di emancipazione, che venne respinto per l'opposizione del clero e dei contadini.

Anche ultimamente, malgrado l'appoggio del governo, venne respinta alla maggioranza di 65 voti contro 46 una proposta tendente a fare abrogare l'articolo 22.

Del resto bisogna osservare che questo articolo il quale non si riferisce che agli impiegati non è applicabile ai membri della dieta norvega, e che in questa assemblea siedono dei deputati appartenenti a religioni diverse.

L'assemblea sarà quanto prima chiamata ad esaminare una questione non meno importante; quella della riorganizzazione dell'armata.

(*Moniteur*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. — *Programma pel concorso ai premii d'onore dell'anno* 1866. — I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in tre classi. La prima comprende due premi consistenti complessivamente nella somma di italiane lire 1,200 da distribuirsi in parti uguali agli autori di due *drammatiche composizione* d'indole e d'argomento qualsivoglia, ma acconce alla pubblica rappresentazione. La seconda classe comprende altri due premi della complessiva somma di italiane lire 1,000 da distribuirsi in parti uguali agli autori di due *Memorie o dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima saranno riconosciute degne della corona. La terza classe finalmente comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800 da distribuirsi in quote uguali a due tra gl'inventori di qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta*.

La R. Accademia pertanto col mezzo della Direzione centrale scelse i due temi *morali-politici* qui sotto notati pel concorso del corrente anno 1866.

« 1° Esaminare se, e in quali luoghi d'Italia, e principalmente dell'Emilia potesse aver luogo l'esperimento di colonie agricole penitenziarie. Avvertire qual classe di delinquenti, o di vagabondi potesse accogliersi in quell'istituto. Se fosse conveniente ammettere nel medesimo i figli dei condannati a pene più o meno gravi, quando non avessero altro mezzo di sussistenza e così i liberati dal carcere, ed anche i trovatelli. »

« 2° Se nelle attuali condizioni d'Italia, giovi al maggior interesse dell'istruzione e della civiltà, e al conseguimento dei voti nazionali, la concentrazione dell'insegnamento in poche Università. »

Il concorso è aperto a'dotti italiani ed esteri, riguardo a'premi della 1ª e della 2ª classe; ma riguardo ai premi della 3ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e Reggio, ai quali altresì rammentasi che i nuovi metodi di agricoltura che avranno a proporre si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Tanto gli scritti risguardanti la classe 1ª di premii, quanto quelli appartenenti alla 2ª debbono essere inediti e presentarsi anonimi, ma contrassegnati da una epigrafe; debbono essere accompagnati da scheda o lettera suggellata, fuori della quale sarà ripetuta l'epigrafe stessa, e dentro sarà indicato il nome, il cognome e il domicilio dell'autore; dovendosi poi anche evitare negli scritti qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Gli scritti spettanti a'premii della classe 1ª devono essere in lingua italiana, ma quelli della seconda possono essere anche nella latina.

Tutti gli scritti prodotti al *Concorso* dovranno essere chiaramente leggibili, e pervenire a Modena, franchi di porto, al più tardi entro il 31 del mese di dicembre del corrente anno (termine di rigore) col seguente indirizzo: *Al presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.*

Gli agricoltori e gli artisti, che intendono di aspirare al *Concorso*, dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ma esatta del loro ritrovato, con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Sì gli uni che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello dei concorrenti a'premii delle altre due classi.

I componimenti presentati al concorso saranno immediatamente consegnati alle rispettive deputazioni scelte a giudicarli.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del premio o dell'*Accessit*, saranno colle dovute formalità subito aperte; e le altre nell'istante saranno date alle fiamme; gli scritti non premiati saranno deposti nell'Archivio dell'Accademia, a giustificazione dei proferiti giudizi.

I componimenti premiati saranno impressi a spese dell'Accademia, la quale ne presenterà di un conveniente numero d'esemplari gli autori: e questo onor della stampa potrà eziandio esser conferito a'componimenti riconosciuti meritevoli dell'*Accessit*, sempre che gli autori vi acconsentano.

Modena, 20 gennaio 1866.

Il presid. della R. Accademia
CARLO MALMUSI

Il segretario generale
DON LUIGI SPALLANZANI.

— Discutendosi il bilancio dei lavori pubblici il ministro di questo dicastero signor Vanderstichelen diede alla Camera de' rappresentanti del Belgio alcuni ragguagli intorno alla riforma della tariffa dei viaggiatori sulla strada ferrata dello Stato che sarà messa in pratica fra breve.

Il principio di questa riforma è lo stesso che quello della riforma operatasi sulla tariffa delle grosse merci, vale a dire il principio della riduzione per distanza. Notò il ministro che dentro una certa zona, la quale incomincia alla sedicesima lega, qualunque sia il punto di partenza che si scelga, salvo rare eccezioni, il numero dei viaggiatori diminuisce nella stessa proporzione che quello delle merci. Si può senza pericolo andare, in quella zona, sino al massimo della riforma perchè non vi ha nulla a perdere negl' incassi. La riforma stabilirebbe dunque tre zone: per la prima, da 1 a 35 chilometri, niuna riduzione; per la seconda, da 35 a 75 chilometri, riduzione transitoria; e per la terza, da 75 chilometri in su, riduzione finale e rilevante abbastanza da soddisfare ai più esigenti.

Il signor Vanderstichelen annunziò pure l'intenzione di comprendere i vagoni di terza classe nei convogli espressi. L'esclusione attuale di questi vagoni gli sembra tanto meno giustificabile in quanto che, combinata colla sovratassa dei convogli celeri, mena a questa conseguenza che, salvo i convogli internazionali, i convogli espressi sono vuoti. « Egli importa, disse il ministro, di popolare gli espressi; e noi li popoleremo di quei viaggiatori, pei quali più che per tutti gli altri il tempo è danaro. Favoriremo di viaggiatori e ad un tempo favoriremo al Tesoro. »

— Leggesi nell'*Osserv. triest.* del 7:

Il filatoio di cotone in Pragwald, appartenente a questa casa commerciale Cloetta e Schwarz, si è incendiato nella notte di lunedì a martedì. Il fuoco scoppiò lunedì sera alle ore 7: tutti gli edifizii della fabbrica sono totalmente inceneriti; solo la casa dominicale rimase illesa. Il filatoio era assicurato per 320,000 fiorini; ed il danno dovrà essere sopportato dalle società assicuratrici austriache, da quella di Lipsia e da quella di Milano.

— Monsignor Lavigerie vescovo di Nancy aveva affidato al signor D. Godron l'esame etnologico delle teste dei due santi Mansuy e Gerardo vescovi di Toul. Le due teste erano state poste insieme in uno stesso reliquiario e le scritte che portavano eransi staccate, in modo che più non si sapeva quale fosse di San Gerardo e quale la testa di San Mansuy. Il sig. Godron riconobbe a prima vista una delle teste per gallica, brachicefala assai caratterizzata; l'altra testa, notevolissima per la sua conformazione, apparteneva evidentemente ad un' altra specie umana. Ora San Gerardo era d'origine gallica, San Mansuy al contrario di origine scozzese. Non v'era più dunque ragione di dubbio tanto più che la presenza di quattro denti nel cranio di San Mansuy, presenza notata in una delle due scritte, confermava pienamente la classificazione fatta.

(*Moniteur Univ.*)

— Dalla relazione pubblicata dal General Post Master sull'esercizio del 1864 togliamo i seguenti ragguagli intorno alla posta inglese:

Furono distribuiti nell'anno 1864, 679,084,820 lettere, delle quali 170,191,853 nella sola Londra. La popolazione dei Tre Regni è di 30 milioni di anime. La detta distribuzione dà dunque una media per Londra di 51 lettera per testa, per la Scozia 20, per l' Irlanda di 9, per l'Inghilterra e pel Ducato di Galles di 27.

La Pattern Post, servizio particolare pei piccoli colli, incominciato nel 1864, trasmise in quell'anno 625,950 pacchi.

La corrispondenza coll'estero prese più grandi proporzioni. Nel 1863 le trasmissioni coll'estero erano di 26 milioni di lettere e di 19 milioni tra libri, giornali e disegni; nel 1864 furono di 28 milioni di lettere, e di 21,500,000 tra libri, giornali e disegni.

Il Post Master notò nella sua relazione le Valentines Letters, sorta di lettere sentimentali che in Inghilterra usano spedire il dì 14 di febbraio. Nel 1863 le Valentine furono 495 mila e 830 mila nel 1864 e di questo numero quasi la metà per la sola Londra.

Le circolari di commercio salirono a 4,600,000 con aumento di 600,000.

Le lettere di ritorno sono divise così: tornate agli autori, 2,428,612; rinviate all'indirizzo corretto, 116,142; tornate chiuse all'estero, 111,314; distrutte, 483,000; rimaste agli uffici di rifiuto, 15,021: totale generale, 3,154,089 lettere.

Le lettere registrate sono nella relazione sommate a 2,130,000, e di queste se ne perderono sole 14.

L'Amministrazione generale delle poste gode per atto del Parlamento, del diritto di stabilire casse di risparmio in tutta Inghilterra e segnatamente a Londra.

Alla data del 31 marzo il danaro deposto in quelle casse ammontava a 9,217,000 lire sterline. Il numero de'depositanti era di 690,912, dei quali un terzo di Londra. È del resto noto che quivi come a Parigi la media dei depositanti alle casse di risparmio è di 1 ogni 7 abitanti. Nell'Inghilterra poi e nel Paese di Galles è di 1 ogni 14, in Iscozia di 1 su 17 e nell'Irlanda di 1 sopra 70 individui.

ULTIME NOTIZIE

Elenco dei funzionari e delle rappresentanze che, a nome delle popolazioni, espressero sentimenti di condoglianza al Re per la morte di S. A. R. il principe Oddone:

Prefetto di Trapani;

Sotto-prefetto di Termini-Imerese;

Rappresentanze comunali di Partinico, Palazzolo (Noto), Corleone, Pietra-Gavina, Baucina, Cammarata, Monteriggioni, Radicondoli, Scalea e Pachino le quali fecero inoltre celebrare solenni funzioni funebri per onorare la memoria del R. principe.

I partitanti della riforma si mostrano poco contenti del discorso della regina Vittoria.

Le parole pronunciate da Sua Maestà non sembrano loro abbastanza esplicite per far sperare la presentazione di un bill in questa sessione, malgrado le assicurazioni date dal conte Russell.

(*Constitutionnel.*)

— Il *Wanderer* di Vienna pubblica un telegramma da Pesth che riassume il progetto d'indirizzo della Dieta ungherese.

Questo documento mantiene i principii dell'indirizzo del 1861: insiste energicamente sul diritto che ha l'Ungheria di avere un ministero ungherese, e sul ristabilimento dei comitati quali erano prima della revisione della costituzione.

Il progetto si pronuncia in favore dell'uguaglianza religiosa.

La *Nuova stampa liberale* di Vienna pubblica un altro telegramma pure di Pesth, il quale dice, che il progetto d'indirizzo si pronuncia per la ricognizione della continuità del diritto, la quale non avrebbe alcun valore fintanto che non fosse ristabilita *di fatto*.

Riguardo alla presentazione, in forza della costituzione, del diploma d'ottobre e della patente del febbraio l'indirizzo dice, che quest'ultima è inaccettabile; e riguardo agli affari comuni dei paesi situati all'ovest del Leitha dichiara che l'Ungheria non potrebbe esercitare alcuna influenza, ma che desidera la istituzione di un governo costituzionale da ambe le parti del Leitha.

Verrà fatto alla Corona una proposta speciale destinata a regolare gli affari comuni.

(*Havas.*)

— In opposizione a quanto diceva la *Allgemeine Zeitung* dell'accordo fra l'Austria e la Prussia, riguardo alla soluzione della questione dei Ducati, la *Boersenhalle* d'Amburgo constata che le relazioni fra le due grandi potenze tedesche sembra riprendano quel carattere di antagonismo che avevano prima della convenzione di Gastein, e che si preparano nuove crisi.

— La *Kreuss. Zeit.* in un articolo contro quella che essa chiama « alleanza dell'Austria col comitato dei trentasei » dichiara « che la Prussia non soffrirà che i suoi diritti legittimamente acquisiti le vengano tolti dall'Austria alleata colla rivoluzione. »

— La *Patrie* ha da Madrid in data del 5:

È stato fucilato il capitano Espinosa, uno dei capi della cospirazione d'Alcalà, cospirazione che tendeva a dare la libertà ai prigionieri-*presidiarios*.

La moglie del condannato, dopo aver battuto a tutte le porte invano per ottenere la grazia del marito, si indirizzò all'ambasciatore belga, il quale come rappresentante del suo sovrano è padrino dell'ultimo infante.

Il ministro belga, avuto il consenso degli altri membri del corpo diplomatico, si credette obbligato di parlarne al maresciallo O'Donnell prima di presentare la dimanda di grazia alla regina.

Ma il maresciallo, conservando sempre i modi della più squisita cortesia, rispose che se la regina avesse fatta la grazia, egli si crederebbe obbligato di dare la sua dimissione.

E così l'affare non ebbe più seguito.

— Il governo degli Stati Uniti, non solo ha sconfessato formalmente il movimento dei filibustieri bianchi e negri, ma ha anche destituito il generale Weitzel, la cui attitudine fu in parte cagione di quei fatti.

Al tempo istesso il generale Sheridan, comandante in capo del dipartimento militare sulle rive del Rio Grande, ed ai confini del Messico, ebbe ordine di mantenere la più stretta neutralità, sotto minaccia di vedersi richiamato.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 10.

La *Correspondencia* annunzia che il governo ha deciso di concedere a tutte le navi spagnuole che ne faranno domanda, patenti di corsa per combattere il Chilì; però vuole prima attendere che sia provato che il Chilì abbia ricorso esso pure a questo mezzo per combatterci.

Altro della stessa data.

Domani saranno presentati i bilanci. Dicesi che vi saranno 100 milioni di economie.

Parigi, 10.

Senato. — Discussione dell'indirizzo. Il signor Boissy fece un lungo discorso nel quale sostenne il potere temporale del Papa, e attaccò vivamente l'Inghilterra. Egli fu spesso interrotto dal presidente e dai reclami dei senatori.

È chiusa la discussione generale.

Parigi, 9.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	8	9
Fondi francesi 3 0/0 (in liquid.)	68 90	68 77
Id. 4 1/2 0/0	98 65	98 65
Consolidati inglesi 3 0/0	86 7/8	87 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	61 40	61 —
Id. (fine mese)	61 57	61 22
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	677	668
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	420	407
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	157	150
Id. Lombardo-venete	398	392
Id. Austriache	406	403
Id. Romane	116	113
Obb. strade ferr. Romane	144	125
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera: *I Lombardi alla prima crociata* — Ballo: *La Giocoliera*.

TEATRO PAGLIANO — Oggi, 10 febbraio, gran veglione.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica comp. diretta dal cavaliere Bellotti-Bon recita: *Pier Luigi Farnese*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica compagnia diretta da Giuseppe Peracchi recita: *Una gioia in famiglia*.

TEATRO ALFIERI. — Rappresentazione.

TEATRO MECCANICO in piazza della Madonna. Sta aperto tutti i giorni: la mattina dalle ore 10 alle 2; la sera dalle ore 6 alle 10.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 8 febbraio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 757, 2	mm 756, 0	mm 756. 0
Termometro centigrado	10, 5	13, 5	10, 0
Umidità relativa	87, 0	85, 0	90, 0
Stato atmosferico	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	E debole	NO debole	SO debole

Temperatura { Massima + 15,5 / Minima + 5,5 }

Minima nella notte del 9 febbraio + 4,3.

Nel giorno 9 febbraio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 759, 1	mm 760, 0	mm 761, 0
Termometro centigrado	6, 0	12, 5	6, 0
Umidità relativa	90, 0	57, 0	80, 0
Stato atmosferico	neb. folta	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	E debole	E debole	SE debole

Temperatura { Massima + 13,8 / Minima + 4,3 }

Minima nella notte del 10 febbraio + 5,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 9 febbraio 1866.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god. 1 Genn. 66	61 15	61 10	» »	» »	» »	» »
Sottoscrizione 5 % .... 1 Genn. 66	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god. 1 Ott. 65	39 80	39 70	» »	» »	» »	39 80
Imprestito Ferriere ... » 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	102 1/2	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	16 70	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	98 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	66 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° genn. 65	205 »	204 1/2	» »	» »	» »	
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° settembre 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	46 1/2	» »
Obb. dette 1 » 66	» »	» »	» »	» »	334 »	332 c.
Impres. com. 5 % god. 1 Dic. 66	» »	» »	» »	» »	81 1/2	» »
Detto in sottoscrizione 1 Gen. 66	» »	» »	» »	» »	79 1/2	» »
Detto liber. god. 1 »	» »	» »	» »	» »	78 1/4	» »
Obb. S. F. Marem. 5 % » 1 Gen. 66	66 »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 » .66	» »	» »	» »	» »	280 »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Ott. 65	» »	» »	» »	» »	162 »	» »
Dette demaniali 1 » .65	391 »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	61 75	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 »	» »

CAMBI	Giorni	L	D
LIVORNO	8	100 »	99 3/4
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
ROMA	30	492 »	489 »
BOLOGNA	30	99 1/2	99 1/4
ANCONA	30	99 1/2	99 1/4
NAPOLI	30	99 1/2	99 1/4
MILANO	30	99 1/2	99 1/4
GENOVA	30	99 1/2	99 1/4
TORINO	30	99 1/2	99 1/4
VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 »
TRIESTE	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
VIENNA	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
AUGUSTA	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
FRANCOFORTE	30	» »	» »
AMSTERDAM	90	» »	» »
AMBURGO	90	» »	» »
LONDRA	30	25 15	25 »
Detto	90	24 90	24 75
PARIGI	30	100 1/4	99 5/8
Detto	90	99 1/2	98 3/4
LIONE	90	99 1/2	98 3/4
MARSIGLIA	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 7 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 61 17 1/2 61 15 fine corr.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Si fa noto al pubblico per tutti gli effetti di ragione, che Francesco Martorelli pizzicagnolo domiciliato in Pistoia fino dal dì 14 agosto 1865, è ministro salariato del sig. Jacopo Vannini possidente domiciliato nel popolo di Santa Maria Assunta in Gora a riguardo della bottega di pizzicheria, compresa nello stabile di proprietà del signor Bartolomeo Mancioli di Signa, posto in Pistoia in via della Nave o del Giglio, e che nella bottega stessa non ha alcun interesse il detto Martorelli, essendo il tutto di esclusiva proprietà ed interesse del Vannini, per cui qualunque operazione commerciale fosse stata fatta, o si facesse in seguito dal Martorelli senza il consenso del Vannini, dovrà considerarsi di niun effetto di fronte al Vannini stesso. 336

337 AVVISO.

Si rende noto che con istanza presentata all'illustrissimo sig. presidente del tribunale civile e correzionale di Arezzo il giorno 3 febbraio 1866, il signor conte Luigi Ubertini possidente domiciliato in Chitignano ed elettivamente in Arezzo presso il sottoscritto suo procuratore, ha chiesto la nomina di un perito per la stima e descrizione dei beni immobili investiti dal giudizio di spropriazione incoato col precetto del mese esibito al cessato tribunale di prima istanza di Arezzo il dì 11 decembre 1865 e trascritto all'uffizio delle ipoteche di detta città il 1° febbraio 1866, vol. 1, art, 12, contro ed a carico del signor Agabito Falsini colono e possidente domiciliato alla Casa presso Chitignano.

La suddetta istanza ed il presente avviso hanno avuto luogo per gli effetti di che negli articoli 663 e seguenti del codice di procedura civile e per ogni altro miglior fine ed effetto che di ragione.

Arezzo, lì 3 febbraio 1866.

Dott. Giuseppe Ferocci.

ESRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza proferita lo scorso giorno all'istanza del signor Giuseppe Sanesi negoziante a Galciana, ha dichiarato il fallimento di Pirro ed Agnese coniugi Pennetti negozianti di cappelli di paglia in piazza Santo Spirito, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione; ha ordinato l'apposizione dei sigilli ai magazzini, libri, carte ed oggetti mobili dei falliti; ha nominato in giudice delegato il signor Girolamo Rossi ed in sindaco provvisorio il signor Giuseppe Civita; ed ha stabilito per il dì ventuno febbraio corrente a ore due pomeridiane l'adunanza dei creditori onde procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 7 febbraio 1866.

338 G. Manetti.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

NOTIFICAZIONE.

Il sottoscritto sindaco al seguito della deliberazione della Giunta municipale, emessa nella seduta del dì 26 dicembre 1865, rende noto:

1° Essere vacante il posto di segretario-capo d'ufficio al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 1,600, con gli obblighi ed oneri che dalle leggi vigenti vengono attribuiti ai segretari comunali, non che quelli resultanti da uno speciale capitolato, compilato dalla Giunta stessa;

2° Esser parimenti vacante il posto di vice-segretario con lo stipendio di lire 500 annue, e con l'obbligo di coadiuvare il segretario in tutte quelle ingerenze, che gli verranno affidate dal sindaco.

Gl'introiti di segreteria verranno divisi a parti uguali fra i due impiegati suddescritti.

Quindi assegna giorni venti dalla data d'inserzione del presente a tutti coloro che vorranno concorrere, ad avere inviata al sottoscritto stesso la loro domanda, corredata dei documenti prescritti dall'articolo 18 del regolamento approvato con decreto reale del dì 8 giugno 1865, n° 2321.

Dall'uffizio comunale di Castiglione della Pescaia.

Li 7 febbraio 1866.

Il sindaco
A. Corigelli-Giatti.

335

CASSA MOBILIARE DI CREDITO PROVINCIALE E COMUNALE

ADUNANZA GENERALE ANNUALE
(2ª *Convocazione*).

Il numero di azioni prescritto dall'articolo 17 degli statuti sociali non essendo stato depositato nel termine fissato dall'articolo 15 e perciò l'adunanza generale convocata per questo giorno, 8 febbraio, non avendo potuto costituirsi i signori azionisti, siccome è stabilito all'articolo 20 degli statuti, sono di nuovo convocati in adunanza generale ordinaria ed annuale per sabato 24 febbraio corrente, alle ore due dopo mezzogiorno, alla sede sociale, via San Filippo, n° 2 in Torino.

A mente del detto articolo 20 degli statuti, le deliberazioni prese in questa seconda seduta saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti presenti e quello delle azioni rappresentate.

Ordine del giorno dell'assemblea:

Lettura della relazione del Consiglio d'amministrazione;
Comunicazione dei conti dell'esercizio 1865 e dei risultati dell'esercizio;
Ratifica di nomine di membri del Consiglio d'amministrazione.

A termine dell'articolo 15 degli statuti, l'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti portatori di dieci azioni almeno, i quali ne avranno fatto il deposito dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

Gli azionisti che vorranno intervenire o farsi rappresentare all'adunanza del 24 febbraio dovranno, dieci giorni almeno prima di questa data, effettuare il deposito delle azioni che danno loro il diritto di far parte di tale assemblea.

Il deposito delle azioni sarà ricevuto:
A Torino, alla sede sociale, via San Filippo, n° 2;
A Parigi, alla Cassa mobiliare, via della Victoire, n° 51;
A Lione, alla Cassa mobiliare, via Bât d'Argent, n° 18.

In iscambio di tale deposito, sarà rilasciata una ricevuta indicante la data del deposito ed il numero d'azioni depositate.

Questa ricevuta servirà d'ingresso all'adunanza.

Torino, 8 febbraio 1866.

Pel Consiglio d'Amministrazione
L'amministratore delegato N. C. Cornaro

310

GIORNALE DEL GENIO CIVILE
COMPILATO
NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Il prezzo d'abbuonamento è fissato come segue:

	Per le due parti riunite	Per la sola parte ufficiale	Per la sola parte non ufficiale
Per la Capitale	L. 21	10	15
Per le Provincie	» 24	12	17
Per l'Estero	» 28	14	20

Il prezzo degli arretrati cioè delle serie 1863-64 è di lire 14 40 per caduna e della serie 1865 di lire 24 divisibile come segue:

Sola parte ufficiale	Sola parte non ufficiale
del 1863 L. 9 »	del 1863 L. 5 40
» 1864 » 5 60	» 1864 » 8 80
» 1865 » 12 »	» 1865 » 17 »

Non si fanno abbuonamenti che per una serie completa di sei fascicoli. Il prezzo si paga anticipatamente per non meno di un semestre.

Le dimande d'abbuonamento debbono essere dirette *franche* all'editore A. De Gaetani in Firenze, via Cavour. n° 33, accompagnate da corrispondenti *vaglia*.

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA
GIORNALE TEORICO-PRATICO
di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:
Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.
Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, Torino 9,

Avviso ai Municipi ed alle Preture

Il REGISTRO DEI PROCESSI VERBALI DELLE UDIENZE, prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1 del Regolamento 14 dicembre 1865, e quello degli AVVISI PER LE CONCILIAZIONI, prescritto, dall'articolo 175, lettera *A*, del Regolamento, alle Cancellerie dei Conciliatori, trovansi vendibili presso la Tipografia EREDI BOTTA in Firenze, via Castellaccio, 20; e in Torino via d'Angennes, palazzo Carignano, al prezzo di lire 5, centesimi 80 per ogni centinaio di fogli, comprese le spese d'affrancamento.

NB. Le domande dovranno essere affrancate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.
Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

LE ALPI

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO LETTERARIO

Prezzi d'abbuonamento

	Trim.	*Sem.*	*Anno*
Torino (a domicilio) e Provincie . . . . . . L.	9	17	32
Svizzera . . . . »	13	25	42
Francia e Tunisi . . . . »	14	30	58
Austria, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Inghilterra e Scali di Levante. »	17	33	65

Le associazioni decorrono dal 1° e dal 16 d'ogni mese.
Un numero cent. 10 – Arretrato cent. 20.
Si distribuisce ogni giorno alle ore sei pomeridiane, escluse le solennità.

Avvertenza.
Non si tiene conto di scritti anonimi.
Le lettere non affrancate sono respinte.
Non si restituiscono i manoscritti.
L'ufficio del giornale è in via Bogino, n° 1, piano 2°
Le inserzioni in 3ª pagina si ricevono all'ufficio del giornale al prezzo di L. 1 ogni linea.
Le inserzioni in 4ª pagina si ricevono all'ufficio d'amministrazione del giornale, a centesimi 10 la linea.

RICORDI BIOGRAFICI
e Carteggio
DI
VINCENZO GIOBERTI

Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi — Prezzo L. 24.

RELAZIONI E DISCUSSIONI
FATTE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
INTORNO
all'Unificazione Legislativa del Regno
ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA
ED
ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Due volumi in 4° grande — Prezzo L. 9.

CODICE DI COMMERCIO

PREZZO L. 1 20

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

SOCIETÀ ANONIMA DEL CREDITO IMMOBILIARE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE D'ITALIA

Sono avvisati i signori azionisti che in conformità dell'articolo degli statuti sociali, approvati col regio decreto del dì 11 settembre 1864, potranno riscuotere presso la cassa centrale della Società, via del Corso, n° 2, 1° piano, esibendo i relativi titoli interinali, gl'interessi del 6 °/₀₀ decorsi sui versamenti da loro effettivamente eseguiti in conto delle azioni, a tutto il 31 dicembre 1865.

La cassa della Società sta aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Firenze, 8 febbraio 1866.

Il segretario del Comitato esecutivo
Giuseppe Pagni.

340

Firenze. — NUOVA PUBBLICAZIONE — Barbèra.

MASSIMO D'AZEGLIO

Commemorazione di CIRO D'ARCO — Opusc. L. 1.

NB. Si vende dai principali librai d'Italia, e sarà inviato *franco* a chi ne farà domanda all'editore G. Barbèra in Firenze e ne rimetterà il prezzo in francobolli. 306

TORINO — TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP.

LA PROVINCIA
GIORNALE POLITICO QUOTIDIANO
UFFICIALE
per le inserzioni giudiziarie nella circoscrizione della Corte d'appello di Torino

Contiene un Bollettino giornaliero dei prezzi delle derrate dei principali mercati del Piemonte, una cronaca della Borsa, e tutte le notizie che possono interessare gli uomini d'affari.

La Provincia pubblicherà d'or innanzi DUE EDIZIONI giornalmente. Così la spedizione verrà fatta col convoglio più conveniente per la pronta rimessione a ciascun associato.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
(franco di posta)
Un anno L. 22 — Sei mesi L. 12 — Tre mesi L. 6 50.

PUBBLICAZIONI DEL GIORNALE *IL PIRATA*

ELOGIO
AL COMMENDATORE FELICE ROMANI
DEDICATO
AI CULTORI DELLE LETTERE ITALIANE
dal cav.
DOTTOR FRANCESCO REGLI.

Si vende in Torino presso gli uffici dei giornali *Il Conte Cavour* e *Il Pirata*, in Milano presso l'editore Francesco Lucca.

Prezzo: lire 1 20.

FIRENZE *VIA CASTELLACCIO* 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO *VIA D'ANGENNES* 5

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA
PREZZO L. **Due.**

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

È pubblicato
IL
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CORREDATO
della relazione a S. M. del Guardasigilli, dell'Indice alfabetico ed analitico, del Decreto per le disposizioni transitorie e della Tabella delle corrispondenze fra il Codice penale del 20 novembre 1859 ed il Codice penale toscano.

PREZZO: L. 1 50.

DEGLI
Atti dello Stato Civile
COMMENTO
PER CURA
DELL'AVV. MICHELE DE GIOVANNI

MANUALE
PER GLI UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE
PER I CANCELLIERI E PER I GIUDICI

Prezzo: L. 1.